



COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23
Del 04/10/2024

OGGETTO : UNIONE COLLINARE CANAVESANA. SCIoglimento AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO UNIONALE

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala del Consiglio del Comune di Front, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERINO Andrea	Presidente	Sì
2. BAIMA Ornella	Vice Sindaco	Sì
3. BUFFO Claudio	Consigliere	Sì
4. BONINO Giuseppe	Consigliere	No
5. CERUTTI Marco	Consigliere	Sì
6. CHIODO Francesco	Consigliere	Sì
7. GOLLESSI Paola	Consigliere	Sì
8. MASTRANGELO Mirko	Consigliere	Sì
9. MOTTO Alice	Consigliere	Sì
10. PERINO Luigi	Consigliere	Sì
11. REMOGNA Denis	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CURCIO Dott. Filadelfo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERINO Andrea** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: UNIONE COLLINARE CANAVESANA. SCIoglimento AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 2 DELLO STATUTO UNIONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto in data 29 giugno 2005 è stata costituita l'Unione di Comuni denominata "Comunità Collinare dei Comuni di Barbania, Front, Riva Rossa e Vauda Canavese";
- con deliberazioni n. 30 del 30/10/2014, n. 43 del 30/10/2014, n. 21 del 31/10/2014 e n. 51 del 31/10/2014 dei rispettivi Consigli comunali i Comuni di Barbania, Riva Rossa, Vauda Canavese e Front hanno riapprovato lo Statuto dell'Unione predetta, mutandone la denominazione in "Unione Collinare Canavese";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 28/05/2020, con la quale si è preso atto del recesso unilaterale (art. 25 Statuto Unione) del Comune di Vauda Canavese, in seguito al quale l'Unione resta costituita dai tre Comuni di Barbania, Front e Riva Rossa con decorrenza dal 01/01/2021;

Preso atto che, alla data del 31/12/2021, gli abitanti dei tre Comuni di cui sopra risultavano essere i seguenti:

- Barbania: n. 1576
- Front: n. 1634
- Riva Rossa: n. 1559

popolazione totale complessiva alla data del 31/12/2021: 4769;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio dell'Unione:

- n. 3 del 27.04.2021, avente ad oggetto "*Modifica art. 16 statuto dell'Unione Collinare Canavese: "Composizione della Giunta"*";
- n. 18 del 20.11.2021, avente ad oggetto "*Statuto dell'Unione Collinare Canavese: approvazione modifiche"*";
- n. 2 del 17.03.2022, avente ad oggetto "*Trasferimento funzioni All'unione Collinare Canavese: revisione contabile - determinazioni in merito"*";

Richiamato l'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n.11, e ss.mm.ii. in forza del quale "*I comuni formulano le proposte di aggregazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 nel complessivo rispetto dei criteri di seguito indicati: (...) b bis) confinante territorialmente con uno o più comuni appartenenti alla medesima unione.*";

Richiamato altresì l'art. 21, comma 2 ter, della precitata Legge Regionale n. 11/2022 e ss.mm.ii. il quale prescrive che "*I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro trenta mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione*";

Preso atto che le FAQ sui requisiti di aggregazione delle forme associative: chiarimenti interpretativi pubblicate dalla Regione Piemonte sul proprio sito istituzionale chiariscono come "*A seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 31/2023, le Unioni esistenti devono adeguarsi alla disposizione citata entro 30 mesi dall'entrata in vigore della legge di riordino, (ovvero entro il 25/9/2025) pena la cancellazione dalla Carta*" (delle Forme associative) e che a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art 7, comma 4, della L.R. n. 11/2022 "*le deroghe ai requisiti di aggregazione non sono più concesse*";

Dato atto che la sostanziale impossibilità di rispettare il requisito della continuità territoriale all'interno dell'Unione e le difficoltà gestionali evidenziate dall'esperienza associativa pregressa conducono all'ineluttabilità dello scioglimento dell'Unione Collinare Canavese;

Visto l'art. 24, comma 2, dello Statuto dell'Unione, attualmente vigente, il quale testualmente recita "*Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:*

- ✓ *la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;*

- ✓ *le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;*
- ✓ *la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione."*

Preso atto che la disciolta Unione provvederà a nominare un Commissario liquidatore in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti al fine di procedere alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della disciolta Unione montana;

Preso atto che, alla data odierna, l'Unione Collinare Canavesana:

- non è proprietaria, né titolare di altro diritto reale, di alcun bene immobile o mobile registrato;
- non è parte in alcuna lite pendente;
- non ha acceso alcun mutuo passivo o fatto alcun ricorso ad altra forma di finanziamento sul mercato finanziario;
- non ha rilasciato alcuna garanzia fideiussoria o altra garanzia ammessa dalla legge;
- non ha emesso prestiti obbligazionari;
- non detiene alcuna partecipazione in soggetti aventi forma giuridica societaria e/o in altri Enti strumentali;
- non ha alcun dipendente a tempo indeterminato, né determinato, né contratti di collaborazione coordinata e continuativa essendosi sin qui avvalsa di personale dipendente degli enti associati;

Valutata l'opportunità e l'utilità per l'Ente di esonerare espressamente il Commissario liquidatore dal relazionare e rendicontare gli aspetti della cui assenza si è dato atto al capoverso precedente;

Ravvisata l'opportunità e l'utilità di disciplinare l'incarico del Commissario liquidatore e l'intero procedimento in oggetto secondo i seguenti indirizzi:

- ✓ l'adozione delle conformi deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e del Consiglio dell'Unione determinano la cessazione di tutti gli organi dell'Unione;
- ✓ la decorrenza dello scioglimento avrà efficacia a partire dal 31 dicembre successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
- ✓ a seguito della decorrenza dello scioglimento i Comuni ritorneranno nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti e succederanno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- ✓ per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario si avvarrà operativamente delle strutture della Unione e percepirà una indennità di funzione lorda mensile;
- ✓ il commissariamento avrà una durata pari al termine di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
- ✓ il Commissario liquidatore svolge la sua attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:
 - a) garantisce il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;
 - b) assicura la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino alla decorrenza dello scioglimento;
 - c) esercita ogni potere finalizzato alla liquidazione dell'Unione adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;
 - d) accerta la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;
 - e) accerta i procedimenti amministrativi in corso;

A tal proposito il compito del Commissario liquidatore sarà finalizzato alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Unione e si sostanzia nella predisposizione di un Piano di liquidazione che deve prevedere:

- il riparto tra i Comuni della Unione del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo sulla base della popolazione e della superficie dei Comuni;
- le pratiche amministrative già avviate, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
- il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente ai Comuni (i quali, per tali

risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Unione) in base ai seguenti specifici criteri:

- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione della popolazione e della superficie dei comuni;
- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento;
- i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione della popolazione e della superficie dei Comuni;

La proposta di Piano di liquidazione individua, inoltre, quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

- diritti reali dei beni mobili già di proprietà della soppressa Unione previa ricognizione dello stato patrimoniale della Unione e previa stima, ove necessario, dei singoli beni;
- rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Unione sia risultata titolare alla data della soppressione;
- altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico - patrimoniali di cui la preesistente Unione sia titolare alla data della soppressione;
- oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Unione sia risultata titolare alla data della soppressione;
- attività e passività derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie.

Il Commissario liquidatore trasmetterà la proposta del Piano di liquidazione ai Comuni dell'Unione, i quali avranno trenta (30) giorni dalla sua ricezione per ratificarlo, iscrivendo le spese e le entrate nelle apposite voci di bilancio.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i Comuni già associati o tra essi ed il Commissario liquidatore sarà devoluta in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da membri con specifica competenza in diritto amministrativo, di cui due nominati dalle parti in contenzioso ed il presidente dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Gli archivi, sia cartacei che informatici, rimangono affidati al Comune ove l'Unione ha sede al momento dello scioglimento, che ne assume e prosegue la cura ai sensi della normativa vigente.

In caso di dimissioni o impossibilità sopravvenuta del Commissario liquidatore successivamente alla messa in liquidazione dell'Unione e prima della conclusione dell'incarico affidatogli il nuovo liquidatore verrà designato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Al Commissario liquidatore vengono infine attribuiti i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, ogni qualvolta ciò si renda necessario per impedire che l'inadempimento o l'omissione di atti da parte dei precedenti organi dell'Unione possa comportare la chiamata in giudizio dell'Ente o il verificarsi di decadenze e/o il mancato rispetto dell'osservanza di termini perentori posti in capo all'Ente stesso.

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile rispettivamente dal responsabile del servizio affari generali e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

Presenti n.10 - Votanti n.9 – Astenuti n.1 (Motto)

Favorevoli n. 9 – Contrari /

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto, allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Unione Collinare Canavesana;
3. di dare atto che l'Unione Collinare Canavese procederà alla nomina del Commissario liquidatore che svolgerà le proprie funzioni sino al termine di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
4. di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al Commissario liquidatore individuato - che si avvarrà operativamente delle strutture dell'Unione Collinare Canavesana - verrà attribuita, per l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione commissariale e per la durata della stessa;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Piano di liquidazione dell'Unione Collinare Canavesana predisposto dal Commissario liquidatore, secondo la procedura indicata in premessa;
6. di prendere atto che l'Unione Collinare Canavesana attribuirà al Commissario liquidatore i poteri di Commissario ad acta comprensivi della possibilità di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, ogni qualvolta ciò si renda necessario per impedire che l'inadempimento o l'omissione di atti da parte dei precedenti organi dell'Unione possa comportare la chiamata in giudizio dell'Ente o il verificarsi di decadenze e/o il mancato rispetto dell'osservanza di termini perentori posti in capo all'Ente stesso.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di consentire l'immediata attuazione dei programmi dell'amministrazione, con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito:

Presenti n.10 - Votanti n.9 – Astenuti n.1 (Motto)

Favorevoli n. 9 – Contrari /

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE-PRESIDENTE
F.to : PERINO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CURCIO Dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000	
Parere amministrativo/finanziario	F.to PERINO Andrea
Parere contabile	F.to PERINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 D. Lgs 267 del 18/8/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e art 31. comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 18/10/2024

Front, li 18/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE CURCIO Dott.
Filadelfo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 18/10/2024 per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267 del 18/08/2000 :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del . D. Lgs267 del 18/08/200

Dalla Residenza Municipale, li 04/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo
